



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE CCG S.r.l. dei servizi di videoconferenza "StarLeaf" - CIG Z633299A8F.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *"conto di tale scelta nella motivazione"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio

Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge su menzionata a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il contratto CIG Z642948A01 stipulato con l'OE Fema Elettronica S.r.l. per i servizi di videoconferenza "Starleaf" in scadenza al 02/09/2021;

Visto il Modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ITC del 16/07/2021 prot. n. 169602560, acquisito dall'Ufficio Contabilità e Bilancio al n. ID 169602560 del 16/07/2021, con il quale si richiede il rinnovo per 24 mesi del servizio di videoconferenza "Starleaf", con relativo servizio di assistenza, per un importo pari a euro 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00), oltre IVA (all. 1);

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 16/07/2021, n. 73/2021 attestante la copertura finanziaria (all. 2);

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal RUP e Dirigente della Struttura richiedente nel predetto Modulo e precisamente che il RUP ha svolto una indagine di mercato con tutti i partner per l'Italia abilitati a fornire il servizio di videoconferenza di cui al presente affidamento e che *"all'esito di detta indagine di mercato l'offerta al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla società CCG S.r.l. ed è pari a euro 39.960,00 oltre IVA. Considerato che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip SPA e che l'art. 51 del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede l'affidamento dei contratti di forniture e servizi fino ad un importo di euro 139.000 tramite affidamento diretto; sussistono i presupposti per affidare il servizio mediante trattativa diretta sul Me.Pa. con l'Operatore Economico CCG S.r.l. in qualità di partner StarLeaf per l'Italia, al costo complessivo di euro 39.960,00 oltre IVA"*;

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della Struttura richiedente del 16/07/2021, allegata alla presente (all. 5), nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda e precisamente che *"la soluzione di videoconferenza StarLeaf consente di effettuare più meeting virtuali tra utenti interni ed esterni all'Agenzia e mette a disposizione anche un sistema di messaggistica e di chiamate end-to-end garantendo la geolocalizzazione dei dati in Cloud in ambito Europeo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali "* e che *"in virtù della situazione emergenziale dovuta al COVID-19, la maggior parte dei dipendenti Aifa ha svolto l'attività lavorativa in modalità agile con il conseguente crescente utilizzo del servizio di videoconferenza StarLeaf che si è consolidato come principale strumento di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno dell'Agenzia"*;

Vista l'offerta dell'OE CCG S.r.l., Partita IVA:01187151004, di un importo pari a 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00), oltre IVA (all. 3);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Fornitura di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” nella Categoria “*Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*”;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale “*Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*”;

Visto altresì il par. 3.7 delle sopra citate Linee guida ANAC n. 4 secondo cui “*il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

Considerato, in merito al principio di rotazione, quanto asserito nel Modulo di richiesta acquisto sopra citato e precisamente che “*per l'affidamento in parola la rotazione dei fornitori non opera in quanto il RUP ha condotto l'indagine di mercato non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*.”;

Preso atto che in seguito all'indagine di mercato condotta dal RUP dott. Maurizio Trapanese, - al fine di garantire la continuità del servizio e, quindi, procedere con un nuovo affidamento -, con tutti i partner per l'Italia abilitati a fornire il servizio di videoconferenza Starleaf, come

da relazione tecnica sopra citata e relativa mail allegata alla stessa del 22/06/2021, gli OE iscritti al MePa per i servizi richiesti risultano i seguenti:

1. **CCG SRL P.IVA 01187151004**
2. **TEAM OFFICE SRL P.IVA 04272801004**
3. **A.DI.CO.M. GROUP P.IVA 07632590019**
4. **BLUWIRE P.IVA 02739340343**
5. **S.C.M. P.IVA 02582040131**

Preso atto altresì atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, del 09/07/2021, sono pervenute offerte dai seguenti OE:

1. Team Office S.r.l., prot. n. 169546462 del 13/07/2021;
2. A. DI. CO. M Group prot. n. 0080062 del 30/06/2021;
3. CCG S.r.l. prot. n. 78436 del 25/06/2021;

Preso atto che l'OE CCG S.r.l., Partita IVA:01187151004, ha presentato l'offerta più bassa per un importo complessivo pari a 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00), oltre IVA;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società CCG s.r.l., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (all. 4);

Ritenuto nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul Mepa;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico CCG S.r.l., P.IVA 01187151004, con sede in Via Oderisi da Gubbio, 97/99, 00146 Roma (RM), per l'affidamento diretto del servizio di videoconferenza "StarLeaf" con relativo servizio di assistenza dal 02/09/2021 per 24 mesi, CIG Z633299A8F, per le motivazioni indicate in premessa.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico CCG S.r.l., come da preventivo allegato al predetto Modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00), oltre IVA.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00), oltre IVA graverà pro quota sui budget anni 2021, 2022 e 2023.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE CCG S.r.l...

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma 27/07/2021

Il Dirigente
Antonino Laganà

Allegato:

- 1) modulo "A" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ITC del 16/07/2021 prot. n. 169602560
- 2) visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 16/07/2021, n. 73/2021
- 3) offerta OE CCG s.r.l.
- 4) Dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse
- 5) Relazione ICT del 16/07/2021.

Pubblicato sul profilo del committente in data_____.